

Determinazione Dirigenziale

N. 2421 del 07/11/2025

Classifica: 005.11.08

Anno 2025

(Proposta n° 5744/2025)

<i>Oggetto</i>	17° IMPEGNO DI SPESA PREV.281 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO CON LO STRUMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DI CUI ALL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023. CIG DERIVATO B8F110B2B2
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE GARE, CONTRATTI, ESPROPRI - AMBITO PROVVEDITORATO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Gare, Contratti, Espropri - Ambito Provveditorato
<i>Riferimento PEG</i>	51
<i>Centro di Costo</i>	51
<i>Resp. del Proc.</i>	DR. OTELLO CINI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	OTELLO CINI

FIEMAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
...	2025	19771	0	2.991,07

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

Dato atto:

- che il Servizio Provveditorato ha, tra i propri compiti istituzionali, quello di garantire il servizio di trasloco e

facchinaggio per i diversi uffici e sedi della Città Metropolitana di Firenze e presso i plessi degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado in caso di necessità di carattere istituzionale;

- che tale servizio è difficilmente programmabile essendo legato alla razionalizzazione degli spazi occupati dagli uffici o agli interventi organizzativi e manutentivi delle sedi scolastiche. Per tale motivo lo strumento dell'accordo quadro risulta maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione di far fronte alle necessità di facchinaggio e trasloco man mano che le stesse si verificano, sottoscrivendo di volta in volta dei singoli ordinativi con il fornitore;

Visto l'art. 17 co. 1 del D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici), che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Premesso che:

con proprio atto dirigenziale nr. 1068 del 14/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato tramite affidamento diretto il servizio di facchinaggio interno ed esterno con lo strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 alla società Silva srl con sede in via Della Treccia, 12 Firenze (FI) c.f./p.iva 03575190487 che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con il seguente dettaglio dei prezzi unitari del servizio:

Descrizione	unità di misura	Prezzo Unitario (iva esclusa)	Ribasso percentuale offerto	Prezzo unitario (iva esclusa)
Manodopera (compreso smontaggio e rimontaggio)	Ora/uomo	€ 24,00	20,82	19,00
Furgone fino a 35 ql (compreso il conducente)	Ora/uomo	€ 36,00	29,00	25,56
autoscala fino a 34 metri con operatore	Ora/uomo	€ 39,00	27,00	24,46
carrello elevatore fino a 18 ql con elevazione massima 5 mt senza operatore	Ora/uomo	€ 43,00	34,00	25,74
Imballaggio e disimballaggio. Tale attività è comprensiva della fornitura di scatole, cartoni, nastro adesivo e di ogni altro materiale necessario all'idoneo imballaggio del materiale da traslocare	Prezzo/scatola	€ 2,00	35,00	1,30
Ribasso percentuale				29,16

- che nel citato atto si precisava che i relativi impegni di spesa sarebbero stati formalizzati con provvedimenti successivi in occasione dell'affidamento dei contratti attuativi nei limiti del tempo di validità dell'accordo fino al 31 dicembre 2025 oppure sino al raggiungimento dell'importo contrattuale 80.000,00 (ottantamila). Dalla data di scadenza del contratto non potranno essere affidati ulteriori sevizi di facchinaggio ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati. Qualora alla scadenza il valore dell'Accordo Quadro (€ 80.000,00) non fosse ancora esaurito, l'Ente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla proroga, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dandone comunicazione al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti Campania nr. 77/2018 del 22 maggio 2018 che in relazione alla questione contabile della necessità di provvedere ad assunzione di prenotazione di impegno di spesa (art. 183 c. 3 del TUEL, precisa che l'accordo-quadro realizza un contratto «normativo» dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel «vincolare» la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti. L'accordo quadro quindi si limita a stabilire «come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum». Con l'accordo quadro sorge quindi un «titolo» che consente di applicare ai futuri contratti «le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro». Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Anche in merito alle prenotazioni di impegno di spesa, la Corte chiarisce che non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo;

Preso atto che:

è stata fatta richiesta dei seguenti interventi di facchinaggio:

1) trasloco mobili ed arredi all'interno della ns. sede di via Cavour compreso il trasloco dei mobili da e per il magazzino di Calenzano e da per Villa Demidoff a Pratolino;

Vista l'urgenza di garantire le operazioni richieste;

Visto che per gli interventi sopra descritti sono stati stimati dalla ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487:

Preventivo 281/2025: per il servizio di trasloco mobili ed arredi all'interno della ns. sede di via Cavour compreso il trasloco dei mobili da e per il magazzino di Calenzano e da per Villa Demidoff a Pratolino

Per quanto sopra descritto è stata preventivata una spesa di € 2.451,70 + i.v.a.;

Ricordato che a seguito di rendicontazione ore/uomo sarà liquidata la spesa effettivamente sostenuta;

Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 2.991,07 nel seguente modo:

sul capitolo di bilancio 19771 /2025 “TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO – Affari generali” la spesa complessiva di euro 2.991,07 (Prev. 281);

Dato atto, pertanto, che a seguito del presente contratto attuativo l'importo residuo dell'accordo quadro ad oggi affidabile è quello riportato nella seguente tabella:

Importo accordo quadro	Euro 80.000,00
1° contratto magazzino al piano 1° nell'archivio di Calenzano Prev, 161	Euro 624,96
1° contratto scatole d'archivio da Mondeggi al magazzino di Calenzano Prev, 162	Euro 1.054,08
1° contratto trasloco interno tavolo c/o Palazzo Medici Ricciardi Prev, 163	Euro 231,00
1° contratto trasloco Scuola Agnoletti Prev, 164	Euro 2.109,92
2° contratto scuola Calamandrei prev. 170	Euro 3.040,00
2° contratto istituto Michelangiolo prev. 171	Euro 1.976,00
3° contratto Burchio prev. 263	Euro 3.450,88
3° contratto uffici PMR prev. 265	Euro 2.749,80
4° contratto tavoli Michelangiolo prev. 32	Euro 304,00
4° contratto uffici protocollo Prev. 33	Euro 4.324,80
4° contratto movimentazione scatole Prev. 38	Euro 2.372,48
5° contratto attuativo	Euro 3.144,96
6° contratto attuativo Circolo	Euro 1.799,92
7° contratto attuativo Pratolino	Euro 1.016,96
8° contratto attuativo prev.130	Euro 1.016,96
9° contratto attuativo prev.143	Euro 869,48

10° contratto attuativo prev.131	Euro 4.560,00
11° contratto attuativo prev.142	Euro 3.040,00
12° contratto attuativo prev.161	Euro 1.026,00
13° contratto attuativo	Euro 1.026,00
14° contratto attuativo	Euro 1.520,00
15° contratto attuativo prev.197	Euro 1.729,92
16° contratto attuativo prev. 280	Euro 2.415,28
17° contratto attuativo prev. 281	Euro 2.451,70
Importo residuo dell'accordo quadro	Euro 32.144,90

Considerato che per la presente attività non è obbligatoria l'acquisizione del CUP poiché non trattasi di spese di investimento, come meglio specificato nella determinazione AVCP n. 10/2010, punto 3;

Visto che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara: **B162413302** e il seguente CIG derivato **B8F110B2B2** ;

Visto che la Società ha presentato l'attestazione in merito all'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 con propria nota agli atti del fascicolo su START;

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

Richiamata la delibera di CM n. 90 del 15/11/2024– Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 ;

Richiamata la delibera di CM n. 122 del 18/12/2024– BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 E RELATIVI ALLEGATI ;

Il ASM n. 3 del 09-01-2025 – Approvazione Peg Finanziario 2025/2027 PEG Finanziario 2025-2027 APPROVAZIONE P.I.A.O. ASM n. 8 del 30/01/2025 ;

Richiamato il Decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 12/03/2025 con cui è stata conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa

Amministrazione;

Ritenuto di assumere i compiti e le funzioni in qualità di Responsabile Unico di Progetto relativamente al presente atto, ai sensi dell'art15 del D.Lgs.36/2023;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

Ribadito che trattasi di servizi a carattere continuativo, necessari per il corretto funzionamento delle attività proprie della Città Metropolitana;

DETERMINA

per tutte le motivazioni espone in narrativa:

1. Di affidare gli interventi preventivati di facchinaggio (**prev. 281/2025**) nell'ambito dell'accordo quadro di cui in premessa alla ditta Silva srl, con sede legale in Via della Treccia 12 50145 Firenze (FI) - C.F.: 03575190487, e P.I.: 03575190487;

2. Ritenuto di impegnare la spesa complessiva di euro 2.991,07 nel seguente modo:

sul capitolo di bilancio 19771 /2025 "TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO – Affari generali" la spesa complessiva di euro 2.991,07 (Prev. 281);

3. di precisare che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione sarà esigibile entro il corrente esercizio finanziario sulla base della rendicontazione ore/uomo;

4. Di stabilire che il Responsabile di Progetto *ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023* è il sottoscritto;

5. Avverso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità stabilite dall'art. 120 del D. Lgs n.104/2010.

Firenze, **07/11/2025**

IL DIRIGENTE

OTELLO CINI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”